

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLA, ALBERTINI, BATTISTA e BENAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1971

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

ONOREVOLI SENATORI. — È certamente ancor vivo in noi il doloroso ricordo dei danni gravissimi sofferti particolarmente dal Piemonte e più specialmente dall'ex circondario di Biella, in conseguenza delle disastrose alluvioni dell'autunno 1968.

Diversi provvedimenti sono stati adottati, con celere premura, dal Governo e con umana, doverosa comprensione dal Parlamento nei suoi due rami, per contribuire ad alleviare i danni sofferti e, in particolare, per consentire che le imprese tessili, colpite dalle alluvioni — e in larga misura totalmente travolte — potessero riprendere la loro attività, allo scopo di evitare soprattutto il doloroso fenomeno della disoccupazione, già allora latente nell'industria laniera del Piemonte.

Sono molti i provvedimenti adottati, che vanno dai decreti-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, e pari data n. 1233, convertiti in legge il 17 febbraio 1969, rispettivamente con il n. 6 e il n. 7, ed altri minori.

Desideriamo dare atto che degno di elogio fu il comportamento sia degli imprenditori, sia delle organizzazioni sindacali: i primi nel compiere tutti gli sforzi necessari per ripristinare, ove possibile, l'efficienza

delle imprese colpite, ancor prima della messa in atto delle provvidenze contemplate dalle leggi di conversione, attraverso finanziamenti transitori forzatamente molto onerosi; i secondi con un atteggiamento di consapevole virile comprensione di cui è giusto dare atto.

La crisi dell'industria tessile laniera, pericolosamente aggravatasi nei tempi successivi alle alluvioni, ha purtroppo impedito che tutte le imprese danneggiate o travolte venissero ricostituite entro le zone contemplate dai provvedimenti sulle alluvioni. Ne consegue che il pericolo di una disoccupazione, ormai non soltanto più latente ma evidente, venne a profilarsi in termini sempre più preoccupanti, con gravi ripercussioni sulle dimensioni della occupazione totale. Flessioni si sono manifestate e ancor più si manifesterebbero anche, forse soprattutto, nella sotto occupazione, se non si provvedesse, da un lato a riempire i vuoti derivanti dalla constatata impossibilità di far risorgere tutte le imprese laniere preesistenti, anche rispetto alle loro dimensioni anteriori alle alluvioni; dall'altro ad affrontare la ormai imprescindibile necessità di sganciare dalle sorti di una economia mono-in-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dustriale quelle zone che, come il Biellese, sempre hanno riposato sulle sorti, più o meno soddisfacenti, di una mono-industria quasi esclusiva, come la laniera.

Il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre al vostro esame, onorevoli senatori, tende a lenire le conseguenze della situazione che si è creata.

È necessario che nelle zone colpite si renda possibile l'insediamento anche di altre imprese non tessili, secondo il voto ripetutamente espresso dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno dato prova di serietà nella fiduciosa attesa della soluzione del problema, attraverso l'integrazione dell'economia laniera locale con altri insediamenti.

Proponiamo pertanto che, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, scaduti il 31 dicembre 1969, si aggiunga, dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, il comma seguente:

« Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiuntu-

rale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto che precedono sono estese a favore delle imprese, quali ne siano le dimensioni, che eseguono nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».

Tenuto conto che gli stanziamenti a suo tempo effettuati presentano ancora una discreta disponibilità, il provvedimento che qui si propone non comporta un problema di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Carta costituzionale. Eventualmente, qualora si presentasse la necessità, allo scopo di ottenere un più completo risultato nell'appoggiare il risollevarimento di aree, considerate nel passato come sviluppate e oggi sfortunatamente cadute in pericoloso declino, si potrebbero proporre, con successivi strumenti legislativi, nuove provvidenze nel rispetto del richiamato articolo 81.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è prorogato al 30 giugno 1973.

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è aggiunto il comma seguente:

« Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto che precedono sono estese a favore delle imprese, quali ne siano le dimensioni, che eseguono nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».